

Reforma discussa

MERCATI, BANCHE E CONTROLLI

di GIORGIO MANTOVANO

I recenti scandali finanziari italiani, sulla scia di Enron, Worldcom ed altre società statunitensi, con onologici significativi riscontri in Europa, rivelatori di un diffuso costume di rapacità senza scrupoli, di grande impegno emotivo sull'opinione pubblica per le gravi falcide ai danni di centinaia di migliaia di risparmiatori, hanno purtroppo dimostrato l'esistenza nel sistema normativo domestico di una cospicua serie di carenze di criticità nella tutela del risparmio e degli investimenti.

In un contesto di mancanza di valori condivisi, di scarso senso della collettività e di modesto tasso di rispetto delle regole, episodi di "risparmio tradito" hanno avuto storie e caratteristiche diverse ma un comune denominatore nell'epilogo di ogni vicenda: il crollo della fiducia dei risparmiatori, con inevitabili effetti sismici.

(Continua a pag. 3)

DALLA PRIMA Mercati, banche e controlli

soggetti preparati alla gestione e soggetti incaricati del controllo. La predisposizione a tagliare forme alternative degli azionisti di minoranza, il rafforzamento del controllo di tre quarti delle combinazioni controlluali, il riguardo ai rapporti tra banche e imprese, i nuovi mezzi terreni, la recente relazione annunciata dell'autorità consolare, la differenza delle prescrizioni ministrali e quelle dei sanzionatori: insomma il testo, composto dai presidenti delle diverse istituzioni, definisce il suanzionario penale ed amministrativo", composto da 78 articoli, il testo, in cui confluiscono le proposte del Governo e di maggioranza e opposizione, introduce, in estrema sintesi, modifiche alla disciplina delle società per azioni in ordine agli organi di amministrazione e controllo ed alle azioni di responsabilità, indica nuove e più severe disposizioni in tema di conflitto di interessi e di disciplina delle attività finanziarie (AMEF), già Consoob, a cui conferisce maggiori poteri, tra cui la competenza in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, consentendo la possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza, nell'esercizio dei poteri di vigilanza informata inizialmente nel disegno di legge approvato dal governo il 3 febbraio, recante interventi per la tutela del risparmio, poi, a seguito di non poche contestazioni, il 4 maggio scorso le Commissioni munite VI (finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) hanno adottato come base di discussione un progetto redatto dalla commissione parlamentare una proposta di testo unificato, recante una riforma da un'attuale valutazione degli sviluppi intervenuti in sede internazionale negli ultimi anni, hanno investito più tempi, comunque intuiscibilmente connessi: la riformulazione delle aree di competenza, seienne sovrapposte e non chiare, delle Autorità Preposte alla Vigilanza, l'efficacia dei meccanismi di controllo, interni ed esterni alle aziende; l'adesione a una netta separazione tra

Si pensi a taluni strumenti finanziari complessi, a forte componente speculativa, per i quali sono state violate le regole di comportamento degli intermediari destinati a sanare le assunzioni non professionali ed a tutelare il cliente non professionista; ai titoli provenienti dall'Argentina, alle bolle speculative della new economy, ai clamorosi e recenti casi di Catio e Parmalat, sortiti e ciò appare paradossale - senza particolari preavvisi.

Si è rilevato sulla stampa, a commento del caso Parmalat, che almeno sette livelli di controllo non hanno funzionato e cioè amministratori, sindaci, revisori, certificatori, banche, Consob e Banca d'Italia. Le polemiche divampate, che non hanno potuto prescindere da un'attuale valutazione degli sviluppi intervenuti in sede internazionale negli ultimi anni, hanno dimostrato come base di discussione per parlamentare una proposta di testo unificato, recante una riforma ben più vasta, atta ad incidere sul ruolo e sulla composizione delle Autorità di vigilanza, sulle regole di "corporate governance", sulla disciplina degli strumenti finanziari, sul sistema

nativa per l'istituzione di un'agenzia per l'investigazione finanziaria sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze con competenze in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica e del riciclaggio; apporta modifiche in materia penale, innescando sanzioni per una serie di reati, tra cui le false comunicazioni sociali, il falso in prospetto, le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società non quotate coinvolgente vaste cerchie di risparmiatori ed essere dimostrata la presenza di società non quotate al vertice, o all'interno, di gruppi di rilevante importanza economica.

Il testo unificato prende atto che la linea divisoria, fra società quotate e non, è non solo grossolana, potendo, in concreto, le società non quotate coinvolgere riporti funzionali e posteriori funzioni ministeriali e potendo i sanzionatori riscrivere la modulazione, il falso in prospetto, le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società non quotate coinvolgente con un ritorno al passato, la relazione di bilancio, il testo unificato riconosce la ripartizione dell'autorità per i mercati finanziari (AMEF), già Consoob, tra cui la competenza in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, consentendo la possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza, nell'esercizio dei poteri di vigilanza informata ed a quicella nelle non quotate, e, dunque, l'abrogazione del regime di provvedibilità delle false comunicazioni sociali (attualmente prescritibili ex officio per le società menzionate non subiscono, nell'attività di stralcio, un orastico ridimensionamento della necessaria attenzione politica, con conseguenze negative facili da immaginare. Oltretutto evitare ulteriori difficoltà alla già travagliata crescita dell'etica degli affari.

E ciò lo si può constatare da una lettura autentica delle raccomandazioni (Sab 99) disponibili nel sito Internet della stessa Sec, ma anche dalla consultazione dei principi contabili internazionali.

Il testo unificato prende atto che la linea divisoria, fra società quotate e non, è non solo grossolana, potendo, in concreto, le società non quotate coinvolgere riporti funzionali e posteriori funzioni ministeriali e potendo i sanzionatori riscrivere la modulazione, il falso in prospetto, le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società non quotate coinvolgente con un ritorno al passato, la relazione di bilancio.

Con specifico riferimento al reato di falso in bilancio, il testo unificato raggiunge un fragilesibile, però, di voler essere rimesso in discussione dalla giurisprudenza comunitaria.

Prevede, dunque, l'abrogazione dell'art. 26/22 c.c. e, dunque, l'abrogazione del regime di provvedibilità delle false comunicazioni sociali (attualmente prescritibili ex officio per le società menzionate non subiscono, nell'attività di stralcio, un orastico ridimensionamento della necessaria attenzione politica, con conseguenze negative facili da immaginare. Oltretutto evitare ulteriori difficoltà alla già travagliata crescita dell'etica degli affari.

La vasta portata della riforma, gravida inevitabilmente di non poche critiche, pare assoggettabile ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i temi menzionati non subiscano, nell'attività di stralcio, un orastico ridimensionamento della necessaria attenzione politica, con conseguenze negative facili da immaginare. Oltretutto evitare ulteriori difficoltà alla già travagliata crescita dell'etica degli affari.

Reforma discussa

MERCATI, BANCHE E CONTROLLI

di GIORGIO MANTOVANO

Le recenti scandali finanziari italiani, sulla scia di Enron, Worldcom ed altre società statunitensi, con omologhi significativi risentiti in Europa, rivelatori di un diffuso costume di rapacità senza scrupoli, di grande impatto emotivo sull'opinione pubblica per le gravi faide ai danni di centinaia di migliaia di risparmiatori, hanno purtroppo dimostrato l'esistenza nel sistema nominativo domestico di una cospicua serie di carenze di criticità nella tutela del risparmio e degli investimenti.

In un contesto di mancanza di valori condivisi, di scarso senso della collettività e di modesto tasso di rispetto delle regole, episodi di "risparmio tradito" hanno avuto storia e caratteristiche diverse ma un comune denominatore

nell'epilogo di ogni vicenda: il ciollo della fiducia dei risparmiatori, con inevitabili effetti sistemici.

(Continua a pag. 3)

DALLA PRIMA Mercati, banche e controlli

sogetti preposti alla gestione e

soggetti incaricati di controllare la predisposizione di soggetti di forme diverse degli azionisti di minoranza; il rafforzamento di controllo di trascuratezza delle condizioni condizionali, compresi gli appalti tra banche e imprese, e annunci senza mezzi termini della recente relazione annuale dell'Anas, accarsa determina presso il Consob.

Si è rilevato sulla stampa, a commento del caso Paunat, che almeno sette livelli di controllo non hanno funzionato e cioè amministratori, sindaci, revisori, certificatori, banche, Consob e Banca d'Italia.

Le polemiche divampate, che non hanno potuto prescindere da un'acuta valutazione degli sviluppi intervenuti in sede internazionale negli ultimi anni, hanno investito più tempi, conunque tutt'intoscane come sono parlarmente una proposta di testo unificato, recante una riforma ben più vasta, atta ad incidere sul ruolo e sulla composizione delle Autorità di vigilanza, sulle regole di "corporate governance", sulla disciplina degli strumenti finanziari, sul sistema

nativo per l'istituzione di un'Agenzia per l'investigazione finanziaria sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze con competenze in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica e del raccolto, apporta modifiche in materia penale, infine spesso sanzioni per una serie di reati, tra cui le false comunicazioni sociali il falso in prospetto, le falsità nelle relazioni nelle comunicazioni delle società di revisione (prevendendo, con un ritorno al passato, la reclusione da 1 a 5 anni).

Con specifico riferimento al reato di falso in bilancio, il testo unificato raggiunge un fragile punto di compromesso, suscettibile, però, di poter essere rimesso in discussione dalla giurisdizione comunaria. Prevede, difatti, l'abrogazione della direttiva 26/22 c.c. e, dunque, l'abrogazione del regime di provvedibilità delle false comunicazioni sociali (attualmente, a cui conferiscono maggiori poteri, tra cui la competenza in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, consentendo la possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza, nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva riconosciuti, in tema di concorrenza bancaria, all'autorità Antitrust i poteri esercitati in precedenza dalla Banca d'Italia), prevede l'istituzione di Comitati consultivi per la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, regolamenta i principi di organizzazione ed i rapporti di coordinamento e collaborazione tra le varie autorità, istituzionalizzando un "Comitato permanente di coordinamento

dei diversi istituti", definito "consorzio penale ed amministrativo".

Composto da 78 articoli, il testo, in cui confluiscono le proposte del Governo e di maggioranza e opposizione, introduce, in estrema sintesi, modifiche alla disciplina delle società per azioni, in ordine agli organi di amministrazione e controllo ed alle azioni di responsabilità: indica nuove e più severe disposizioni in tema di conflitto di interessi e di disciplina delle attività finanziarie; prevede la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato (i noti fenomeni di insider trading e aggiornaggio); approva modifiche alla revisione dei conti; detta disposizioni concernenti le autorità di vigilanza, sancendo l'istituzione, composizione e funzionamento di una inedita e ricca di poteri Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e dei mercati finanziari; regolamenta i principi di organizzazione ed i rapporti di coordinamento e collaborazione tra le varie autorità, istituzionalizzando un "Comitato

tenuto nella relazione governativa al D. Lgs. n. 61/2002 di riforma dei reati societari, alla Sec negli Stati Uniti.

E ciò lo si può constatare da una lettura attenta delle raccomandazioni (Sab 99) disponibili nel sito internet della stessa Sec, ma anche dalla consultazione dei principi contabili internazionali.

Il testo unificato prevede, attu

che la linea divisoria, tra società quotate e non, è non solo grossolanamente, in concreto, le società non quotate coinvolgono

vaste cerchie di risparmiatori ed essendo dimostrata la presenza

di società non quotate al vertice, o all'interno, di gruppi di rilevante importanza economica

ma è anche suscettibile di con-

signare disperata di regimi penali

all'interno del gruppo.

La vasta portata della riforma, gravata ineluttabilmente di non poche critiche, pure assoggettabile ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i temi menzionati, non subiscano, nell'attività di stralcio, un drastico ridimensionamento della necessaria attenzione politica, con conseguenze negative facili da immaginare. Occorre evitare ulteriori difficoltà alla già travagliata crescita dell'etica degli affari.

Carlo Sartori

Avv.

Riforma discissa

MERCATI, BANCHE E CONTROLLI

di GIORGIO MANTOVANO

Lrecenti scandali finanziari italiani, sulla scia di Enron, Worldcom ed altre società statunitensi, con homologhi significativi riscontrati in Europa, rivelatori di un diffuso costume di rapacità senza scrupoli, di grande impegno emotivo sull'opinione pubblica per le gravi falcidei ai danni di centinaia di migliaia di risparmiatori, hanno purtroppo dimostrato l'esistenza nel sistema normativo domestico di una cospicua serie di carenze di criticità nella tutela del risparmio e degli investitori.

In un contesto di

divisi, di scarsa senso della collettività e di modesto tasso di rispetto delle regole, episodi di "risparmio tradito" hanno avuto storia e caratteristiche diverse ma un comune denominatore: l'elenco di ogni vittima: il crollo della finanza dei risparmiatori, con inevitabili effetti sitemici.

(Continua at pag. 3)

DALLA PRIMA — Mercati, banche e controlli

di GIORGIO MANTOVANO

Si pensi a taluni strumenti finanziari complessi, a forte componente speculativa, per i quali sono state violate le regole di comportamento degli intermediari destinati a sanare le assunzioni informative ed a tutelare il interesse non professionale; ai titoli provenienti dall'Argentina; alle bolle speculative della new economy; ai clamorosi e recenti casi di Cirio e Parinat, sorti - ciò appare paradossale - senza particolari preavvisi.

Si è rilevato sulla stampa, a proposito del caso Parinat, che almeno sette livelli di controllo non hanno funzionato e siamo arrivati, sindaci, reelettori, certificatori, banche, Consob e Banca d'Italia.

Le polemiche divampate, se non hanno potuto presiedere da un'attenta valutazione dei sviluppi intervenuti in sede internazionale negli ultimi anni, comunque investito più tempi, comunicate e intinsecamente connesti: la costituzionalizzazione delle aee di controllo, sovente sovrapposte e in clavis, delle Autorità preposte alla vigilanza, l'efficacia dei meccanismi di controllo, i criteri esterni alle aziende, l'esigenza di una netta separazione tra

17

che si ricopre, appurato ma difficile in materia penale, una serie di reati, tra cui le false comunicazioni sociali, durata e revoca del governo, conserva la ripartitione italiana, con un ritorno al passato, la regola della vigilanza per finalità ed esclusione dei dati personali.

Le risposte si sono concretizzate dall'iniziativa nel disegno di legge approvato dal governo il 2 febbraio, recante interventi per la tutela del risparmio, poi, seguito di non poche contestazioni, il 4 maggio scorso le commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) hanno deliberato come base di discussione e parlamentare una proposta di legge unitificata, recante una riforma, ben più vasta, atta ad incisivamente e sul ruolo e sulla complessità delle Autorità di vigilanza, nella regole di corporate governance, sulla disciplina degli strumenti finanziari, sul sistema

卷之三

nativa per l'istituzione di una
agenzia per l'investigazione finanziaria sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze con competenze in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economi-

che si incaricava, apposta molto difficilmente in materia penale, ma, insieme a spendere sanzioni per una serie di reati, tra cui il falso comunitario, i sociali, il falso in prospetto, le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (prevedendo, con un ritorno al passato), la re-

Con specifico riferimento al reato di falso in bilancio, il testo unificato raggiunge un fragile punto di compromesso, suscettibile, però, di poter essere rimesso in discussione dalla giurisprudenza comunitaria. Prevede, dunque, l'abrogazione dell'art. 2622 c.c. e, dunque, d'abolizione del regime di provvedibilità delle false comunicazioni sociali (attualmente personalizzabili ex officio per le società quotate) a favore della non quotata), ma mantiene in piedi il controverso concetto di soglio di parzialità, che non trova applicazione in alcuna altra statutazione normativa e contabile, non essendo corretto, in effetti,

1. *Sp. 1* (1980) 10, 1-10
2. *Sp. 2* (1980) 10, 11-20
3. *Sp. 3* (1980) 10, 21-30
4. *Sp. 4* (1980) 10, 31-40
5. *Sp. 5* (1980) 10, 41-50
6. *Sp. 6* (1980) 10, 51-60
7. *Sp. 7* (1980) 10, 61-70
8. *Sp. 8* (1980) 10, 71-80
9. *Sp. 9* (1980) 10, 81-90
10. *Sp. 10* (1980) 10, 91-100
11. *Sp. 11* (1980) 10, 101-110
12. *Sp. 12* (1980) 10, 111-120
13. *Sp. 13* (1980) 10, 121-130
14. *Sp. 14* (1980) 10, 131-140
15. *Sp. 15* (1980) 10, 141-150
16. *Sp. 16* (1980) 10, 151-160
17. *Sp. 17* (1980) 10, 161-170
18. *Sp. 18* (1980) 10, 171-180
19. *Sp. 19* (1980) 10, 181-190
20. *Sp. 20* (1980) 10, 191-200
21. *Sp. 21* (1980) 10, 201-210
22. *Sp. 22* (1980) 10, 211-220
23. *Sp. 23* (1980) 10, 221-230
24. *Sp. 24* (1980) 10, 231-240
25. *Sp. 25* (1980) 10, 241-250
26. *Sp. 26* (1980) 10, 251-260
27. *Sp. 27* (1980) 10, 261-270
28. *Sp. 28* (1980) 10, 271-280
29. *Sp. 29* (1980) 10, 281-290
30. *Sp. 30* (1980) 10, 291-300
31. *Sp. 31* (1980) 10, 301-310
32. *Sp. 32* (1980) 10, 311-320
33. *Sp. 33* (1980) 10, 321-330
34. *Sp. 34* (1980) 10, 331-340
35. *Sp. 35* (1980) 10, 341-350
36. *Sp. 36* (1980) 10, 351-360
37. *Sp. 37* (1980) 10, 361-370
38. *Sp. 38* (1980) 10, 371-380
39. *Sp. 39* (1980) 10, 381-390
40. *Sp. 40* (1980) 10, 391-400
41. *Sp. 41* (1980) 10, 401-410
42. *Sp. 42* (1980) 10, 411-420
43. *Sp. 43* (1980) 10, 421-430
44. *Sp. 44* (1980) 10, 431-440
45. *Sp. 45* (1980) 10, 441-450
46. *Sp. 46* (1980) 10, 451-460
47. *Sp. 47* (1980) 10, 461-470
48. *Sp. 48* (1980) 10, 471-480
49. *Sp. 49* (1980) 10, 481-490
50. *Sp. 50* (1980) 10, 491-500
51. *Sp. 51* (1980) 10, 501-510
52. *Sp. 52* (1980) 10, 511-520
53. *Sp. 53* (1980) 10, 521-530
54. *Sp. 54* (1980) 10, 531-540
55. *Sp. 55* (1980) 10, 541-550
56. *Sp. 56* (1980) 10, 551-560
57. *Sp. 57* (1980) 10, 561-570
58. *Sp. 58* (1980) 10, 571-580
59. *Sp. 59* (1980) 10, 581-590
60. *Sp. 60* (1980) 10, 591-600
61. *Sp. 61* (1980) 10, 601-610
62. *Sp. 62* (1980) 10, 611-620
63. *Sp. 63* (1980) 10, 621-630
64. *Sp. 64* (1980) 10, 631-640
65. *Sp. 65* (1980) 10, 641-650
66. *Sp. 66* (1980) 10, 651-660
67. *Sp. 67* (1980) 10, 661-670
68. *Sp. 68* (1980) 10, 671-680
69. *Sp. 69* (1980) 10, 681-690
70. *Sp. 70* (1980) 10, 691-700
71. *Sp. 71* (1980) 10, 701-710
72. *Sp. 72* (1980) 10, 711-720
73. *Sp. 73* (1980) 10, 721-730
74. *Sp. 74* (1980) 10, 731-740
75. *Sp. 75* (1980) 10, 741-750
76. *Sp. 76* (1980) 10, 751-760
77. *Sp. 77* (1980) 10, 761-770
78. *Sp. 78* (1980) 10, 771-780
79. *Sp. 79* (1980) 10, 781-790
80. *Sp. 80* (1980) 10, 791-800
81. *Sp. 81* (1980) 10, 801-810
82. *Sp. 82* (1980) 10, 811-820
83. *Sp. 83* (1980) 10, 821-830
84. *Sp. 84* (1980) 10, 831-840
85. *Sp. 85* (1980) 10, 841-850
86. *Sp. 86* (1980) 10, 851-860
87. *Sp. 87* (1980) 10, 861-870
88. *Sp. 88* (1980) 10, 871-880
89. *Sp. 89* (1980) 10, 881-890
90. *Sp. 90* (1980) 10, 891-900
91. *Sp. 91* (1980) 10, 901-910
92. *Sp. 92* (1980) 10, 911-920
93. *Sp. 93* (1980) 10, 921-930
94. *Sp. 94* (1980) 10, 931-940
95. *Sp. 95* (1980) 10, 941-950
96. *Sp. 96* (1980) 10, 951-960
97. *Sp. 97* (1980) 10, 961-970
98. *Sp. 98* (1980) 10, 971-980
99. *Sp. 99* (1980) 10, 981-990
100. *Sp. 100* (1980) 10, 991-1000

(cauto nella relazione governativa al D. Lgs. n. 61/2002 di riforma dei reati societari, alla Sec negli Stati Uniti. E ciò lo si può constatare da una lettura attenta delle raccomandazioni (Sab 99) disponibili.

Il testo unificato prende atto che la linea divisoria, tra società quotate e non, è non solo grossolanamente imprecisa, ma anche inadeguata per le finalità di regolamentazione. La vasta portata della riforma, gravidainevitabilmente di non poche critiche, pur assoggettabile ad un corposo smobilmento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i temi menzionati non subiscano, nell'attivitá di stralcio, un drastico ridimensionamento della necessaria attenzione politica, con conseguenze negative facili da immaginare. Occorre evitare, oltre che l'infelice efficienza alla già travagliata legge, l'inefficacia della nuova.

卷之三

Riforma discussa

MERCATI, BANCHE E CONTROLLI

di GIORGIO MANTOVANO

Si pensi a taluni strumenti finanziari complessi, a forte componente speculativa, per i quali sono state violate le regole di comportamento degli intermediatori destinate a sanare le assunzioni informative ed a tutelare il cliente non professionista; ai titoli provenienti dall'Argentina; alle bolle speculative della new economy; ai clamorosi e recenti casi di Cirio e Parmalat, sortiti e ciò appare paradossale - senza particolari preavvisi.

Si è rilevato sulla stampa, a cominciare dal caso Parmalat,

che almeno sette livelli di controllo non hanno funzionato e cioè amministratori, sindaci, revisori, certificatori, banche, Consob e Banca d'Italia.

Le polemiche divampate, che non hanno potuto prescindere da un'autentica valutazione degli sviluppi intervenuti in sede internazionale negli ultimi anni, hanno investito più tempi, comunque istintivamente connessi, la rivisitazione delle aree di competenza, sovente sovrapposte e non chiare, delle Autorità preposte alla vigilanza; l'efficacia dei meccanismi di controllo, interni ed esterni alle aziende; l'esigenza di una netta separazione tra

Commissioni riunite VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo) hanno adottato come base di discussione

una parimenti unificata, recante una riforma approvata dal governo il 3 febbraio, tecanici interventi per la tutela del risparmio, poi, a seguito di non poche contestazioni, il 4 maggio scorso le Commissioni riunite VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo) hanno adottato come base di discussione

una parimente unificata, recante una riforma approvata dal governo il 3 febbraio, tecanici interventi per la tutela del risparmio, poi,

DALLA PRIMA Mercati, banche e controlli

soggetti preposti alla gestione e soggetti incaricati di controlli e la predisposizione di comitati di forme diverse degli enti di minoranza; il rafforzamento del controllo di transazione delle quotazioni commerciali concomitanti con le relazioni tra banche impegnate, finanziarie senza mezzi terminali, nella recente relazione annuale della Consob, e scarsa determina dell'autorità di presidio finanziario avverso le false comunicazioni sociali e le fatidiche pressioni, quali il falso in prospetto o le falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione.

Le risposte si sono concretizzate inizialmente nel disegno di legge approvato dal governo il 3 febbraio, tecanici interventi per la tutela del risparmio, poi, a seguito di non poche contestazioni, il 4 maggio scorso le Commissioni riunite VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo) hanno adottato come base di discussione

una parimente unificata, recante una riforma approvata dal governo il 3 febbraio, tecanici interventi per la tutela del risparmio, poi,

nativa per l'istituzione di un'Agenzia per l'investigazione finanziaria sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia

e delle finanze, con competenze in materia di prevenzione e contrasto delle diverse istituzioni, definendo "composto dai presidenti delle autorità, comprensive dei rappresentanti dei diversi organismi controllatori penale ed amministrativo".

Composto da 78 articoli, il testo, in cui confluiscono le proposte del Governo e di maggioranza e opposizione, introduce, in estrema sintesi, modifiche alla disciplina delle società, per i sanzionatori: discrere la modulazione di nomina, durata e revoca delle autorità, trasferire le competenze dell'Uic, dell'Isvap e della Covip, nonché ulteriori funzioni ministeriali e podesterie a sanzionatori; istituire la modulazione di responsabilità per i mercati finanziari (Amef), già Consob, a cui conferisce maggiori poteri, tra cui la competenza in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, consentendo la possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza, nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, riconosciuta, in Italia, a quattro nelle non controllate, per il recepimento della direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato (i noti fenomeni di insider trading e aggiustaggio); appone modifiche alla revisione dei conti; detta disposizione nei concernenti le autorità di vigilanza, sancendo l'istituzione, composizione e funzionamento di una inedita e ricca di poteri Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e dei mercati finanziari; regolamenta i principi di organizzazione ed i rapporti di coordinamento e collaborazione tra le varie autorità istituzionalizzando un "Comitato permanente di coordinamento

tenuto nella relazione governativa al D. Lgs. n. 61/2002 di riforma dei reati societari, alla Sec negli Stati Uniti.

E ciò lo si può constatare da una lettura attenta delle raccomandazioni (Sab 99) disponibili nel sito Internet della stessa Sec, ma anche dalla consultazione dei principi contabili internazionali.

Il testo unificato prende atto che la linea divisoria, tra società quotate e non, è non solo grossolanamente in contrasto con la norma penale, in quanto, le società non quotate coinvolgeranno certe circoscrizioni di risparmiatori ed essendo dimostrata la presenza di società non quotate al vertice, o all'interno, di gruppi di rilevante importanza economica, ma è anche suscettibile di configurare disparti di regimi penalistici all'interno del gruppo.

La vasta portata della riforma di fatto in bilancio, il testo unificato raggiunge un fragrante punto di compromesso, suscettibile, però, di poter essere rimesso in discussione dalla giurisprudenza comunità.

Con specifico riferimento al reato di falso in bilancio, il testo unificato raggiunge un fragrante punto di compromesso, suscettibile, però, di poter essere rimesso in discussione dalla giurisprudenza comunità.

Più avanti, nel testo, si trova

una lettura attenta delle raccomandazioni (Sab 99) disponibili nel sito Internet della stessa Sec, ma anche dalla consultazione dei principi contabili internazionali.

Il testo unificato prende atto che la linea divisoria, tra società quotate e non, è non solo grossolanamente in contrasto con la norma penale, in quanto, le società non quotate coinvolgeranno certe circoscrizioni di risparmiatori ed essendo dimostrata la presenza di società non quotate al vertice, o all'interno, di gruppi di rilevante importanza economica, ma è anche suscettibile di configurare disparti di regimi penalistici all'interno del gruppo.

La vasta portata della riforma di fatto in bilancio, il testo unificato raggiunge un fragrante punto di compromesso, suscettibile, però, di poter essere rimesso in discussione dalla giurisprudenza comunità.

Con specifico riferimento al reato di falso in bilancio, il testo unificato raggiunge un fragrante punto di compromesso, suscettibile, però, di poter essere rimesso in discussione dalla giurisprudenza comunità.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure assegnabili ad un corposo snellimento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i teni-

menti non poche critiche, pure as

Riforma discussa

MERCATI, BANCHE E CONTROLLI

di GIORGIO MANTOVANO

I recenti scandali finanziari italiani, salita scia di Enron, Worldcom ed altre società statunitensi, con onologi significativi riscontri in Europa, rivelatori di un diffuso costume di rapacità senza scrupoli, di grande impatto emotivo sull'opinione pubblica per le gravi falcide ai danni di continuità di migliaia di risparmiatori, hanno purtroppo dimostrato l'esistenza nel sistema nominativo domestico di una cospicua serie di carenze di criticità nella tutela del risparmio e degli investimenti.

In un contesto di mancanza di valori condivisi, di scarso senso della collettività e di modesto tasso di rispetto delle regole, episodi di "risparmio tradito" hanno avuto storie e caratteristiche diverse ma un comune denominatore nell'epilogo di ogni vicenda: il crollo della fiducia dei risparmiatori, con inevitabili effetti sistemici.

(Continua a pag. 3)

DALLA PRIMA Mercati, banche e controlli

soggetti preposti alla gestione e soggetti incaricati di controllare la predisposizione di maggiori forme di utilizzo degli azionisti di minoranza, il rafforzamento del controllo di trasparenza delle raccomandazioni consigliate, la modifica complessiva delle norme di impegno tra banche e imprese, i mutamenti senza mezzi termini della recente relazione annunciata dalla Consob, l'escarsa determina dell'Ente, il presidente Fed

Compresa da 78 articoli, il testo, in cui confluiscono le proposte del Governo e di maggioranza e opposizione, introduce, in estrema sintesi, nuove funzionalità alle norme di transazione, disciplina delle società per azioni, in ordine agli organi di amministrazione e controllo ed alle azioni di responsabilità; indica nuove e più severe disposizioni in tema di conflitto di interessi e di disciplina delle attività finanziarie (Amfe), già Consob, a cui conferisce maggiori poteri, tra cui la competenza in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, consentendo la possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza, nello stesso di disciplina delle attività finanziarie; prevede la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato (i noti fenomeni di insider trading e "agiotaggio"), apposta medie alla revisione dei conti; detta disposizione in concorrenti le autorità di vigilanza, sancendo l'istituzione, composizione e funzionamento di una media e ricca di poteri

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) hanno adottato come base di discussione un parificato, recante una riforma della tutela del risparmio e dei mercati finanziari; regolamenta i principi di organizzazione ed i rapporti di coordinamento e collaborazione tra le varie autorità, istituzionalizzando un "Comitato permanente di coordinamen-

to", composto dai presidenti delle diverse istituzioni, definendo il suo ruolo, attento delle raccomandazioni (Sab 99) disponibili nel sito Internet della stessa Sec, ma anche dalla consultazione dei principi contabili internazionali.

Il testo unificato prende atto che la linea divisoria, tra società quotate e non, è non solo grossolanamente, in concreto, le società non quotate coinvolgeranno certe circoscrizioni di risparmio, il falso comunica-

to, il falso nelle relazioni spesso, le falsità nelle comunicazioni delle società, nonché la modulazione dei risultati, la modulazione di nonnam, durata e revoca del governo della Banca d'Italia; conserva la ripartizione della vigilanza per finalità ed istituisce l'autorità per i mercati finanziari (Amfe), già Consob, a cui conferisce maggiori poteri, tra cui la competenza in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, consentendo la possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza, nello stesso di disciplina delle attività finanziarie; prevede la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato (i noti fenomeni di insider trading e "agiotaggio"), apposta medie alla revisione dei conti; detta disposizione in concorrenti le autorità di vigilanza, sancendo l'istituzione, composizione e funzionamento di una media e ricca di poteri

essendo dimostrata la presenza di società non quotate al vertice, o all'interno, di gruppi di rilevante importanza economica,

ma è anche suscettibile di configura-

urare disparti di regimi penali

stretti all'interno del gruppo.

La vasta portata della riforma, gravida inevitabilmente di non poche critiche, pare assoggettabile ad un corposo rinnovamento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i temi menzionati non subiscono, nell'attivita di stralcio, un drastico ridimensionamento della necessaria attenzione politica, con conseguenze negative facili da immaginare. Occorre evitare ulteriori difficoltà alla già travagliata crescita dell'enca degli affari.

nativa per l'istituzione di un'Agenzia per l'investigazione finanziaria sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze con competenze in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica e dei riciclaggi; apporta modifiche in materia penale, imponendo sanzioni per una serie di reati, tra cui le false communica-

zioni sociali, il falso in prospetto, le falsità nelle relazioni con le comunicazioni delle società, nonché la modulazione dei risultati, la modulazione di nonnam, durata e revoca del governo della Banca d'Italia; conserva la ripartizione della vigilanza per finalità ed istituisce l'autorità per i mercati finanziari (Amfe), già Consob, a cui conferisce maggiori poteri, tra cui la competenza in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, consentendo la possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza, nello stesso di disciplina delle attività finanziarie; prevede la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato (i noti fenomeni di insider trading e "agiotaggio"), apposta medie alla revisione dei conti; detta disposizione in concorrenti le autorità di vigilanza, sancendo l'istituzione, composizione e funzionamento di una media e ricca di poteri

Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e dei mercati finanziari; regolamenta i principi di organizzazione ed i rapporti di coordinamento e collaborazione tra le varie autorità, istituzionalizzando un "Comitato permanente di coordinamen-

Riforma discussa

MERCATTI,
BANCHE
E CONTROLLI

di GIORGIO
MANZOIANO

recenti scandali finanziari italiani, sulla scia di Eaton, Diccom ed altre società statunitensi, con loghi significativi ritenuti in Europa, rivelati di un diffuso costituzionalmente rapacità senza pari, di grande importanza emotivo sull'opinione pubblica per le faticose ai danni dell'entomina di migliaia di spartani pastori hanno appreso di dimostrato l'esistenza nel sistema economico domestico di una cospicua serie di criticità nella tutela del risparmio e dell'investimento.

mancanza di valori condivisi, di scarso senso della collettività e di modesto tasso di rispetto delle regole, episodi di "risparmio radice" hanno avuto storie e caratteristiche diverse ma un comune denominatore nell'epilogo di ogni vicenda: il crollo della finanza dei risparmiatori, con inevitabili effetti sismici.

(Continued on page 3)

GIORGIO MARANI

卷之三

3) per i quali strumenti finanziari complessi, a forte componente speculativa, per i quali sono state violate le regole di comportamento degli intermediari destinati a sanare le assime informatiche ed a tutelare il cliente non professionale, ai suoi provenienti dall'Argentina, al-

l'omonimo, spettacolare denuo e newscast, si clamorosi e recenti casi di Cirio e Parmalat, sortiti certo eppure paradossale - senza alcuna spiegazione della stampa, a parte l'annuncio ufficiale di un imminente del caso Parmalat, e almeno sette livelli di controllo, non hanno funzionato e reso amministratori sindaci, re-sponsabili, certificatori, banche, Confindustria e Banca d'Italia.

Le polemiche divampate, e non hanno potuto prescindere da un'attenta valutazione dei sviluppi intervenuti in sede di amministrazione negli ultimi anni, soprattutto investiti per tempi lunghi e intransigentemente connessi: la costituzionalizzazione delle aree di controllo, sovraffuse e incerte, delle Autorità preposte alla vigilanza; l'efficacia dei meccanismi di controllo, interni e esterni alle aziende; l'esigenza di una netta separazione fra

卷之三

(Continued on page 3)

DALLA PRIMA

soggetti impegnati a gestire e sostenere l'incarico di controllo della predisposizione degli migliori forme di contratti, degli accordi di minoranza, il rafforzamento del controllo di trattamento delle condizioni congiuntuali, i cambiamenti degli rapporti fra banche e imprese, i mutamenti senza nulla terminare, la recente relazione annuale del Consob sulla carica de- tenuta da questi presidi per- manitistico avverso le false comunicazioni sociali e le fittispecie prossime, quali il falso in prospettiva o spetto o la falsità nelle relazioni di comunicazione delle società di

I.e risposte si sono concretizzate inizialmente nel disegno di legge approvato dal governo il 3 febbraio, recante interventi per la tutela del risparmio, poi, a seguito di non poche contestazioni, il 4 maggio scorso le Commissioni riunite VU (Finanziarie) e X (Attività produttive, commercio e turismo) hanno adottato come base di discussione parlando una proposta di disegno unificato, recante una riforma sul ruolo e sulla composizione delle Autorità di vigilanza, tutte regole di "corporate governance", sulla disciplina degli strumenti finanziari.

卷之三

(Continued on page 3)

nativa per l'istituzione di un'agenzia per l'investigazione finanziaria sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze con competenze in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica e del risiclaggio; apporta inasprimenti in materia penale, inasprendo sanzioni per una serie di reati, tra cui le false comunicazioni sociali, il falso in prospettiva, le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (prevvedendo, con un rilento al passato, la reclusione da 1 a 5 anni).

Con specifico riferimento al reato di falso in bilancio, il testo unificato raggiunge un fragile punto di compromesso, suscettibile, però, di poter essere rinnovato in discussione dalla giurisprudenza comunitaria.

Prevede, difatti, l'abrogazione dell'art. 2622 c.c. e, dunque, l'abrogazione del regime di provvedibilità della falsa comunicazione sociali (attualmente percepibili ex officio per le società quotate ed a quota nelle non quotate), ma mantiene in piedi il controverso concetto di soglie di punibilità, che non trova appiglio in alcuna altra statuzio-

tenuto nella relazione governativa al D.Lgs. n. 61/2002 di riforma dei reati societari, alla Sezione degli Stati Uniti.

E ciò lo si può constatare da una lettura attenta delle raccomandazioni (Sav 99) disponibili nel sito internet della stessa Sec, ma anche dalla consultazione dei primi contabili internazionali.

Il testo unificato prende atto che la linea divisionaria, tra società quotate e non, è non solo grossolanamente, ma, in concreto, le società non quotate coinvolgere vaste catene di risparmiatori ed essendo dimostrata la presenza di società non quotate al vertice, o all'interno, di gruppi di rilevante importanza economica, ma è anche sostituibile di configurare disparità di regimi penalistici all'interno del gruppo.

La vasta portata della riforma, gravata inevitabilmente di poche critiche, pare assoggettabile ad un corposo shellamento, in sede di prossima discussione parlamentare.

Ci auguriamo che i temi menzionati non subiscano, nel solito di stralcio, un drastico ridimensionamento della necessaria attenzione politica, con conseguenze negative facili da immaginare. Occorre evitare ulteriori difficoltà alla già travagliata crescita dell'etica degli affari.

卷之三

Riforma discussa

MERCATI, BANCHE E CONTROLLI

di GIORGIO MANTOVANO

Lrecenti scandali finanziari italiani, sulla scia di Enron, Worldcom ed altre società statunitensi, con onologi significativi riscontri in Europa, rivelatori di un diffuso costume di rapacità senza scrupoli, di grande impatto emotivo sull'opinione pubblica per le gravi falcide ai danni di centinaia di migliaia di risparmiatori, hanno purtroppo dimostrato l'esistenza nel sistema normativo domestico di una cospicua serie di carenze di criticità nella tutela del risparmio e degli investimenti.

In un contesto di mancanza di valori condivisi, di scarso senso della collettività e di modesto tasso di rispetto delle regole, episodi di "risparmio tradito" hanno avuto storie e caratteristiche diverse ma un comune denominatore nell'epilogo di ogni vicenda: il crollo della fiducia dei risparmiatori, con inevitabili effetti sismici.

(Continua a pag. 3)

DALLA PRIMA Mercati, banche e controlli

Si pensi a taluni strumenti finanziari complessi, a forte componente speculativa, per i quali sono state violate le regole di comportamento degli intermediari destinati a sanare le assunzioni informative ed a tutelare il cliente non professionale; ai titoli provenienti dall'Argentina; alle bolle speculative della new economy, ai clamorosi e recenti casi di Cipio e Parmalat, sortite e ciò appare paradossale - senza particolari picavisi.

Si è rilevato sulla stampa, a commento del caso Parmalat,

che almeno sette livelli di controllo non hanno funzionato e cioè amministratori, sindaci, revisori, certificatori, banche, Consob e Banca d'Italia.

Le polemiche divampate, che non hanno potuto prescindere da un'attenta valutazione degli sviluppi intervenuti in sede internazionale negli ultimi anni, hanno investito più tempi, comunque intrisamente connessi, la riavallazione delle aree di competenza, sovente sovrapposte e non chiare, delle Autorità preposte alla vigilanza; l'efficacia dei meccanismi di controllo, interni ed esterni alle aziende; l'esigenza di una netta separazione tra

oggetti incaricati di controlli e la predisposizione di mandatori formidabili, degni di fiducia, a raffigurare il consenso di trarre profitto dalle condizioni contrattuali, imbarcandosi su rapporti tra banche e imprese, annunciati senza mezzi termini, in una recente relazione annuale della Consob, incarsata da tenore della vigilanza per finalità ed istituzioni autorizzate per i mercati finanziari (Adcf), già Consob, a cui conferisce maggiori potestivi, tra cui la competenza in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, consentendo la possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza, nelle esercitazioni di controllo, della attività finanziarie; prevede la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6CE sugli abusi di mercato (i noti fenomeni di insider trading e aggiornamento di disciplina delle attività finanziarie); prevede la revisione dei conti; detta disposizione concernenti le autorità di vigilanza, sancendo l'istituzione, composizione e funzionamento di una media e ricca di poteri

Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e dei mercati finanziari; regolamenta i principi di organizzazione ed i rapporti di coordinamento e collaborazione tra le varie autorità istituzionalizzando un "Comitato permanente di coordinamen-

nativa per l'istituzione di un'Agenzia per l'investigazione finanziaria sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze con competenze in materia di prevenzione e contrasto delle diverse istituzioni; definito "composto dai presidenti delle autorità di controllo, dalla presidente del Consorzio di vigilanza, il rappresentante della raccomandazione (Sab 99) disponibili nel sito Internet della stessa Sec, ma anche dalla consultazione dei principi contabili internazionali".

Il testo unificato prende atto che la linea divisoria, tra società quotate e non, è non solo grossolanamente, in concetto, le società non quotate coinvolgenti vaste cerchie di risparmiatori ed essendo dimostrata, la presenza di società non quotate al vertice, o all'interno, di gruppi di rilevante importanza economica, ma è anche suscettibile di configurarsi disperata di regimi penali con un ritorno al passato, la reclusione da 1 a 5 anni).

Con specifico riferimento al testo di falso in bilancio, il testo unificato raggiunge un fragile punto di compromesso, suscettibile, però, di poter essere rimesso in discussione dalla giurisprudenza comunitaria. Prevede, infatti, l'abrogazione dell'art. 2622 c.c. e, dunque, l'abrogazione del regime di provvedibilità delle false comunicazioni sociali (attualmente previsto in articolo 10, comma 1, della legge approvata dal governo il 3 febbraio, recente intervento per la tutela del risparmio, poi, a seguito di non poche contestazioni), il 4 maggio scorso, le Commissioni riunite VI (Finanziarie) e X (Attività produttive, commercio e turismo) hanno adottato come base di discussione un parremboilificante, recante una proposta di testo unificato, recante una riforma sul ruolo e sulla composizione delle Autorità di vigilanza, sulle regole di "corporate governance", sulla disciplina degli strumenti finanziari, sul sistema

sociali (attualmente previsti ex officio per le società quotate ed a quocula nelle non quotate), ma mandato in piedi il controverso concetto di soglie di punibilità, che non trova applicazione in alcuna altra statuizione normativa e contabile, non essendo corretto il richiamo, con-

tenuto nella relazione governativa al D.Lgs. n. 61/2002 di riforma dei reali societari, alla Sec degli Stati Uniti.

E ciò si può constatare da una lettura attenta delle raccomandazioni (Sab 99) disponibili nel sito Internet della stessa Sec, ma anche dalla consultazione dei principi contabili internazionali.

Il testo unificato prende atto che la linea divisoria, tra società quotate e non, è non solo grossolanamente, in concetto, le società non quotate coinvolgenti vaste cerchie di risparmiatori ed essendo dimostrata, la presenza di società non quotate al vertice, o all'interno, di gruppi di rilevante importanza economica, ma è anche suscettibile di configurarsi disperata di regimi penali con un ritorno al passato, la reclusione da 1 a 5 anni).

Con specifico riferimento al testo di falso in bilancio, il testo unificato raggiunge un fragile punto di compromesso, suscettibile, però, di poter essere rimesso in discussione dalla giurisprudenza comunitaria. Prevede, infatti, l'abrogazione dell'art. 2622 c.c. e, dunque, l'abrogazione del regime di provvedibilità delle false comunicazioni sociali (attualmente previsto in articolo 10, comma 1, della legge approvata dal governo il 3 febbraio, recente intervento per la tutela del risparmio, poi, a seguito di non poche contestazioni), il 4 maggio scorso, le Commissioni riunite VI (Finanziarie) e X (Attività produttive, commercio e turismo) hanno adottato come base di discussione un parremboilificante, recante una proposta di testo unificato, recante una riforma sul ruolo e sulla composizione delle Autorità di vigilanza, sulle regole di "corporate governance", sulla disciplina degli strumenti finanziari, sul sistema

sociali (attualmente previsto in articolo 10, comma 1, della legge approvata dal governo il 3 febbraio, recente intervento per la tutela del risparmio, poi, a seguito di non poche contestazioni), il 4 maggio scorso, le Commissioni riunite VI (Finanziarie) e X (Attività produttive, commercio e turismo) hanno adottato come base di discussione un parremboilificante, recante una proposta di testo unificato, recante una riforma sul ruolo e sulla composizione delle Autorità di vigilanza, sulle regole di "corporate governance", sulla disciplina degli strumenti finanziari, sul sistema

sociali (attualmente previsto in articolo 10, comma 1, della legge approvata dal governo il 3 febbraio, recente intervento per la tutela del risparmio, poi, a seguito di non poche contestazioni), il 4 maggio scorso, le Commissioni riunite VI (Finanziarie) e X (Attività produttive, commercio e turismo) hanno adottato come base di discussione un parremboilificante, recante una proposta di testo unificato, recante una riforma sul ruolo e sulla composizione delle Autorità di vigilanza, sulle regole di "corporate governance", sulla disciplina degli strumenti finanziari, sul sistema

sociali (attualmente previsto in articolo 10, comma 1, della legge approvata dal governo il 3 febbraio, recente intervento per la tutela del risparmio, poi, a seguito di non poche contestazioni), il 4 maggio scorso, le Commissioni riunite VI (Finanziarie) e X (Attività produttive, commercio e turismo) hanno adottato come base di discussione un parremboilificante, recante una proposta di testo unificato, recante una riforma sul ruolo e sulla composizione delle Autorità di vigilanza, sulle regole di "corporate governance", sulla disciplina degli strumenti finanziari, sul sistema

Reforma discussa

MERCATI, BANCHE E CONTROLLI

di GIORGIO MANTOVANO

I recenti scandali finanziari italiani, sulla scia di Enron, WorldCom ed altre società statunitensi, con onologi significativi riscontri in Europa, rivelatori di un diffuso costume di rapacità senza scrupoli, di grande impegno emotivo sull'opinione pubblica per le gravi falciate ai danni di centinaia di migliaia di risparmiatori, hanno purtroppo dimostrato l'esistenza nel sistema normativo domestico di una cospicua serie di carenze di criticità nella tutela del risparmio e degli investimenti.

In un contesto di mancanza di valori condivisi, di scarso senso della collettività e di modesto tasso di rispetto delle regole, episodi di "risparmio tradito" hanno avuto storie e caratteristiche diverse ma un comune denominatore nell'epilogo di ogni vicenda: il crollo della fiducia dei risparmiatori, con inevitabili effetti sismici.

DALLA PRIMA Mercati, banche e controlli

di GIORGIO MANTOVANO

Si pensi a tanti strumenti finanziari complessi, a forte componente speculativa, per i quali sono state violate le regole di comportamento degli intermediari destinati a sanare le astinenze informative ed a tutelare il cliente non professionale; ai titoli provenienti dall'Argentina; alle bolle speculative della new economy, ai clamorosi e recenti casi di Cipro e Parmalat, sortiti - e ciò appare paradossale - senza particolari preavvisi.

Si è rilevato sulla stampa, a commento del caso Parmalat, che almeno sette livelli di controllo non hanno funzionato e cioè amministratori, sindaci, revisori, certificatori, banche, Consob e Banca d'Italia. Le polemiche divampate, che non hanno punto presenziato in un'attenta valutazione degli sviluppi intervenuti in sede internazionale negli ultimi anni, hanno investito più temi, comunque infine sicuramente connesi: la rivisitazione delle aree di competenza, sovente sovrapposte e in chiave, delle Autorità proprie alla vigilanza, l'efficacia dei meccanismi di controllo, interni ed esterni alle aziende, l'esigenza di una netta separazione tra

soggetti preposti alla gestione e soggetti incaricati di controllo, la predisposizione di leggi formate ad hoc degli azionisti di minoranza, il rafforzamento di controlli di trasparenza delle condizioni contrattuali, imprimendo rapporti fra banche, imprese, annunci senza mezzi termini. Ma recente relazione annuale dell'Iconsol, accusa di debolezza della vigilanza per finalità ed pretesto pomeriggio avverso le false comunicazioni sociali e le false specifiche prossime, quali il falso in prospezione o le falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione.

Le risposte si sono concretizzate inizialmente nel disegno di legge approvato dal governo il 3 febbraio, recante interventi per la tutela del risparmio, poi, a seguito di non poche contese, a seguito di non poche contese, il 4 maggio scorso le Commissioni riunite VI (Finanziaria e X (Attività produttive, commercio e turismo) hanno adottato come base di discussione, ne parlando durante una proposta di testo unificato, recante una riforma ben più vasta, atta ad incidere sul ruolo e sulla composizione delle Autorità di vigilanza, sulle regole di "corporate governance", sulla disciplina degli strumenti finanziari, sul sistema

nativa per l'istituzione di un'agenzia per l'investigazione finanziaria sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze con competenze in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica e del riciclaggio; apporta modifiche in materia penale, innescando sanzioni per una serie di reati, tra cui le false comunicazioni sociali. Il falso in prospetto, le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società non spodesta coinvolgere vaste cerchie di risparmiatori con un ritorno al passato, la reclusione da 1 a 5 anni).

Composto da 78 articoli, il testo, in cui confluiscono le proposte del Governo e di maggioranza e opposizione, introduce, in estrema sintesi, modifiche alla disciplina delle società, per azioni, in ordine agli organi di amministrazione e controllo ed alle azioni di responsabilità, indica nuove e più severe disposizioni in tema di controllo di interessi e di disciplina delle attività finanziarie; prevede la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato (i noti fenomeni di insider trading e aggiogaggio); apporta modifiche alla revisione dei conti; detta dispositivo concernenti le autorità di vigilanza, sancendo l'istituzione, composizione e funzionamento di una inedita e ricca di poteri Guardia di Finanza, nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, riconosciuta, in tema di concorrenza bancaria, all'autorità. Attraverso i poteri esercitati in precedenza dalla Banca d'Italia; prevede l'istituzione di Comitati consultivi per le assicurazioni private e per i fondi pensione, formati da rappresentanti delle categorie interessate, tenuti a fornire pareri nell'ambito dell'attività normativa, introduce una delega governativa per l'autorizzazione di un'istituzione

tenuto nella relazione governativa al D. Lgs. n. 61/2002 di informazione dei reali societari, alla Sec negli Stati Uniti. E ciò lo si può constatare da una lettura attenta delle raccomandazioni (Sab 99) disponibili nel sito internet della stessa Soc, ma anche dalla consultazione dei principi contabili internazionali.

Il testo unificato prende atto che la linea divisoria, fra società quotate e non, è non solo grossolanamente importante, in concreto, le società non spodesta coinvolgere vaste cerchie di risparmiatori ed essere dimostrata la presenza

di società non quotate al vertice, o all'interno, di gruppi di rilevante importanza economica,

ma è anche suscettibile di configurare disperata di regimi penalistici all'interno del gruppo.

La vasta portata della riforma di fatto in bilancio, il resto unificato raggiunge un fragilesimo punto di compromesso, suscettibile, però, di poter essere rimesso in discussione dalla giurisdizione comunale.

Prevede, difatti, l'abrogazione dell'art. 26/22 c.c. e, dunque, l'abrogazione del regime di procedibilità delle false comunicazioni sociali (attualmente per-

mitibili ex officio per le società menzionate, non subiscono, nell'attività di controllo, un drastico ridimensionamento della necessaria attenzione politica, con conseguenze negative facili e difficili di magniare. Occorre evitare ulteriori difficoltà alla già travagliata crescita dell'etica degli affari.

(Continua a pag. 3)

Riforma discussa

MERCATI, BANCHE E CONTROLLI

di GIORGIO
MANZONI

I recenti scandali finanziari italiani, sulla scia di Enron, WorldCom ed altre società statunitensi, con omologhi significativi riscontrati in Europa, rivelatori di un diffuso costume di rapacità senza scrupoli, di grande impatto emotivo sull'opinione pubblica per le gravi falenze ai danni di centinaia di migliaia di risparmiatori, hanno purtroppo dimostrato l'esistenza nel sistema normativo domestico di una cospicua serie di carenze di criticità nella tutela del risparmio e dei suoi investimenti.

mancanza di valori condivisi, di scarso senso della collettività e di modesto tasso di rispetto delle regole, episodi di "risparmio tradito" hanno avuto storie e caratteristiche diverse ma un comune denominatore nell'epilogo di ogni vicenda: il crollo della fiducia dei risparmiatori, con inevitabili effetti sistemici.

(Continua a pag. 3)

DALLA PRIMA - Mercati, banche e controlli

soggetti preposti alla gestione dei possedimenti immobiliari, la predisposizione di un milione di forme attive degli azionisti di minoranza; il rafforzamento del controllo di trascrizione delle associazioni comunitarie, gli aggiornamenti degli rapporti tra banche e imprese, le nuove norme che disciplinano la recente relazione amministrativa della Consob, la scusa dell'irrenuncia della presidenza presidenzialistica avverso le false comunicazioni sociali e le falsificazioni pressante, quali il falso in proposito o le falsità nelle relazioni e comunicazioni delle società di

Le risposte si sono concretezzate inizialmente nel disegno di legge approvato dal governo il 2 febbraio, recante interventi per la tutela dei risparmiatori, poi, seguito di non poche contestazioni, il 4 maggio scorso le norme ormai riunite VI (finanziarie) e X (Attività produttive, commercio e turismo) hanno dovuto essere approvate come base di discussione e pantamente fare una proposta di testo unificato, recante una riforma ben più vasta, alta ad incidere sul ruolo e sulla composizione e delle Autorità di vigilanza, alle regole di "corporata governance", sulla disciplina degli strumenti finanziari, sui criteri

卷之三

di GIORGIO MANTOVANO

Si pensi a taluni strumenti finanziari complessi, a forte componente speculativa, per i quali sono state violate le regole di conformismo degli intermediari.

SCONVOLLI
di GIORGIO
MANTOVANO

I recenti scandali finanziari italiani, sulla scia di Enron, WorldCom ed altre società statunitensi, con omologhi significativi riscontrati in Europa, rivelatori di un diffuso costume di rapacità senza scrupoli, di grande impatto emotivo sull'opinione pubblica per le gravi falenze ai danni di centinaia di migliaia di risparmiatori, hanno purtroppo dimostrato l'esistenza nel sistema normativo domestico di una cospicua serie di carenze di criticità nella tutela del risparmio e dei suoi investimenti.

mancanza di valori condivisi, di scarso senso della collettività e di modesto tasso di rispetto delle regole, episodi di "risparmio tradito" hanno avuto storie e caratteristiche diverse ma un comune denominatore nell'epilogo di ogni vicenda: il crollo della fiducia dei risparmiatori, con inevitabili effetti sistemici.

(Continua a pag. 3)

Mercati, banche e controlli

l'anzionatorio penale ed amministrativo.

costo, in cui confluiscono le proposte del Governo e di maggioranza e opposizione, introduce, nell'attuale sartoria, modifiche che

La disciplina delle società per azioni in ordine agli organi di amministrazione e controllo ed alle azioni di responsabilità, inserite nuove e più severe disposizioni in tema di controlli, disciplina

... e di disciplina delle attività finanziarie; prevede la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6/CE sugli investimenti di mercato (i noti fenomeni di insider trading e negoziaggio); apporta modifiche alla revisione dei conti; detta disposizioni concernenti le autorità di vigilanza, sanzionando l'istituzione, l'impostazione e funzionamento di una inedita e ricca di poteri commissione parlamentare per tutela del risparmio e dei侄i finanziari; regolamenta i principi di organizzazione ed i rapporti di coordinamento e collaborazione tra le varie autorità, istituzionalizzando un "Comitato

卷之三

nativa per l'istituzione di una Agenzia per l'investigazione finanziaria sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze con competenze in materia di prevenzione e con-

ca e del riciclaggio; apporta modifiche in materia penale, insprendo sanzioni per una serie di reati, tra cui le false comunicazioni sociali, il falso in prospetto, le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (rivelando, con un ritorno al passato, la re-

Con specifico riferimento al reato di falso in bilancio, il reato unifatto reggente un frangibile punto di compromesso, suscettibile, però, di poter essere rimesso in discussione dalla giurisprudenza comunitaria.

Prevete, difatti, l'abrogazione dell'art. 2622 c.c. e, dunque, l'atroposizione del regime di proteggibili delle false comunicazioni sociali (attualmente perseguitibili ex officio per le società quotate ed a quota) nelle non punibili, che non trova applicazione in alcuna altra istituzione normativa e contabile, non es-

... sono corretti il numero, con-

**Riforma discussa
MERCATI,
BANCHE
E CONTROLLI**

**MERCATI,
BANCHE
E CONTROLLI**

di GIORGIO MANTOVANO

Si pensi a taluni strumenti finanziari complessi, a fore comprendere specificativa, per i quali sono state violate le regole di comportamento degli intermediari. D'importanza è soprattutto la mancanza di trasparenza.

Il testo unificato prevede una linea divisoria, tra le azioni sociali, il falso in pro-
prietà di nomina, durata e revoca
degli organi di governo della Banca
d'Italia, conserva la ripartizione
della vigilanza per finalità ed
istituisce l'autorità per i mercati
finanziari (Amef), già Conseil
a cui confermano maggiori poter-
ri, in cui la competenza in ma-
tteria di trasparenza delle condi-
zioni contrattuali, consentendo
la possibilità di avvalersi
di insider trading e ragionag-
giamenti di mercato.

Le risposte si sono concretiz-
zate inizialmente nel disegno di
legge approvato dal governo il
3 febbraio, recante interventi
per la tutela del risparmio, poi
essendo dastrata la 11
di società non quotate al banchi-
ce, o all'interno di gruppi
levante, importanza tec-
nica è anche suscettibile
guare disparità di regimi
stici all'interno dei gruppi
rinnovo, in discussione dalla giu-

La vasta portata di legge, gravata inevitabilmente da poche critiche, parecchio gettabile ad un regime di progetto, in sede di prossimo scusamento parlamentare. Ci auguriamo che i tre organi internazionali non subiscano danni di strazio, un dramma dimostrativo della nostra attenzione politica, conseguenze negative facili immaginare. Occorre evitare una durezza alla già troppo riconosciuta. Comunque, il progetto, se approvato, sarà subito eseguito da un po' poche autorità, e il resto del paese dovrà aspettare.

ta crescita dell'etica degli uomini come si vede oggi sono corso il rischio, con-

(Continued on page 3)

DALLA PRIMA
Mercati, banche e controlli

di GIORGIO MANTOVANO

Il testo unificato prevede una linea divisoria, tra le azioni sociali, il falso in operazioni sociali: disertare la modifica di nomina, durata e revoca del governatore della Banca d'Italia; conservare la ripartizione della vigilanza per finalità ed istituire l'autorità per i mercati finanziari (AMF). E' Conseb, a cui conferisce maggiore potere, tra cui la competenza in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, consentendo la possibilità di avvalersi della rincorsa in discussione dalla corte.

Guardia di Finanza, nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, riconosce, in tema di concorrenza bancaria, all'autorità Antitrust i poteri esercitati in precedenza dalla Banca d'Italia; prevede l'istituzione di Comitati consultivi per le associazioni private e per i fondi pensione, formati da rappresentanti delle categorie interessate, tenuti a fornire pareri sull'ambito dell'attività normativa: introdotto una delibera governativa, approvata generalizzando un "Comitato permanente di coordinamento e collaborazione tra le varie autorità", con il quale si intenzionalizza di "coordinare

sciuo conetto il richinotto, con-
ta crescia dell'etica degli
uomini.

(Continued on page 3)